



Città di Vigevano

Settore Personale e Risorse Umane – Procedure di aggiudicazione lavori, servizi e forniture – Ambiente - Trasparenza

circolare n.21/14
in data lunedì 17 novembre 2014
Prot.: 60439

02.3-1-8 I

Ai Sig.ri Dirigenti
Ai Sig.ri Responsabili di servizio
Ai Sig.ri Dipendenti

p.c. Al Sig. Assessore al Personale
Al Sig. Segretario Generale
Alla Coordinatrice RSU
sede

OGGETTO: Straordinario e riposo compensativo

Dal combinato disposto degli artt. 1 del D.Lgs n. 66/2003 e 17 del C.C.N.L. del 06.07.95, si desume che la prestazione lavorativa eccedente l'orario d'obbligo di 36 ore settimanali (o 35 ore settimanali per il personale della Polizia Locale), è da considerarsi straordinaria. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere usate come strumento ordinario di programmazione del lavoro e di copertura dell'orario di lavoro"

Tali prestazioni devono essere **espressamente e preventivamente autorizzate per iscritto dal dirigente, sulla base di esigenze di servizio.**

Al fine del contenimento dei tetti di spesa per le Amministrazioni, l'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. del 01.04.1999, fissa un **limite massimo annuo individuale di n. 180 ore di lavoro straordinario** che, l'art. 38, comma 3 del C.C.N.L. successivo a quello del 01.04.99, consente di innalzare, per esigenze eccezionali (debitamente motivate per attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e per non più del 2% dei dipendenti in organico), nei limiti delle risorse disponibili. Deroghe sono inoltre previste per gli appartenenti alla Polizia Locale.

Al personale che abbia effettuato prestazioni straordinarie debitamente e preventivamente autorizzate, **purché si tratti di ore e non di frazioni di ora**, ai sensi del sopra richiamato art. 38, **potrà essere erogato, a domanda, il compenso** previsto per tali prestazioni, **nei limiti delle disponibilità dei budget assegnati ai servizi a tale titolo.**

Mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, l'Aran consiglia agli Enti di stabilire un termine certo entro il quale deve essere comunque operato il recupero. Lo scrivente Settore ritiene che tale termine possa essere individuato nei **tre mesi successivi**. A tale proposito s'invitano i Dirigenti ad un monitoraggio, con cadenza mensile, di dette prestazioni, onde evitare l'accumulo di un numero troppo consistente delle stesse. In ogni caso, al fine di contenere e prevenire situazioni di eccessivo accantonamento di ore di straordinario, questo ufficio provvederà alla **decurtazione automatica delle ore eccedenti le 60 accumulate nell'anno di riferimento**

Ricordando che l'ufficio Gestione e sviluppo risorse umane è a disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti.



IL DIRIGENTE
Pietro DI TROIA

P. Di Troia